Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 199/2026

OGGETTO: Scissione societaria – trasformazione omogenea regressiva – riserve in sospensione d'imposta– affrancamento straordinario ex art. 14 del decreto legislativo n. 192 del 2024 – versamento imposta sostitutiva

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società Alfa s.a.s. [...] (di seguito, "Istante") presenta un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di ottenere chiarimenti in ordine alla possibilità di procedere all'affrancamento, introdotto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (di seguito, "Affrancamento"), delle riserve in sospensione d'imposta, iscritte a seguito dell'applicazione di varie leggi di rivalutazione, presenti nel proprio bilancio relativo all'esercizio 2024, nei termini di cui si dirà.

L'Istante, costituita nel mese di dicembre 2024, rappresenta di essere una società beneficiaria, in regime di contabilità ordinaria, di una scissione parziale proporzionale della società Beta S.r.l. (di seguito, "Scissa"), i cui effetti giuridici sono decorsi, ai sensi dell'articolo 2506-*quater* del Codice civile, dal 16 dicembre 2024 (di seguito, "Scissione"), e di svolgere l'attività prevalente di gestione e locazione di beni immobili di proprietà aventi preminentemente caratteristiche commerciali e industriali.

In particolare, l'Istante riferisce che, nell'ambito della suddetta operazione di Scissione, alcune poste del patrimonio netto della Scissa, rappresentate da riserve di rivalutazione (in sospensione d'imposta) iscritte a seguito dell'applicazione di diverse leggi di rivalutazione, sono state trasferite all'Istante (società beneficiaria) e dalla stessa ricostruite nel suo primo bilancio.

L'Istante specifica che la Scissione è avvenuta nel rispetto della disciplina civilistica (*cfr*. articoli 2506 e seguenti del codice civile) e fiscale (*cfr*. articolo 173 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito "TUIR"), e che le citate riserve compaiono, distintamente indicate, sia nel proprio bilancio relativo all'esercizio 2024, che in quello relativo all'esercizio 2023 della Scissa.

Tanto premesso, l'Istante dichiara che intende procedere all'Affrancamento di alcune delle citate riserve e che l'opzione verrà esercitata, come previsto normativamente, in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (opzione effettivamente esercitata nella dichiarazione in parola, presentata in data [...]).

In particolare, le riserve per le quali intende esercitare tale opzione sono: *(i)* una riserva di rivalutazione iscritta ai sensi della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a euro [...]; *(ii)* una riserva di rivalutazione iscritta ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, pari a euro [...]; *(iii)* una riserva di rivalutazione iscritta ai sensi del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pari a euro [...].

Posto quanto sopra, l'Istante chiede se nel caso prospettato trovi applicazione la disciplina relativa all'Affrancamento in parola in relazione a tutte le riserve sopra indicate, precisando che "*qualora dovesse pervenire risposta positiva al presente interpello o si perfezionasse l'istituto del silenzio assenso allo stesso la società istante, provvederà immediatamente al versamento, anche in ravvedimento ed assolvendo le relative sanzioni ed interessi dovuti, della prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta a termini di legge*".

Inoltre, in via subordinata, qualora non dovesse essere condivisa la soluzione proposta, l'Istante dichiara che provvederà alla presentazione di dichiarazione integrativa "cancellando" l'opzione per l'Affrancamento nel frattempo espressa.

Con nota del [...], la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa e, con successiva nota del [...], l'Istante ha prodotto le informazioni e la documentazione richieste (di seguito, "documentazione integrativa").

In sede di documentazione integrativa [...], l'Istante ha chiarito che la riserva *ex* legge n. 448 del 2001 "*è stata ricostruita sino al primo bilancio relativo alla società di capitali derivante dalla trasformazione, avvenuta alla fine del* [...] *ed il relativo ammontare è stato mantenuto nei successivi venti anni sostanzialmente immutato* [...]", che la riserva iscritta *ex* decreto-legge n. 185/2008 "*si riferisce alla rivalutazione di un*

solo fabbricato" (assegnato, per effetto della Scissione, alla società beneficiaria [...]), mentre la riserva iscritta *ex* decreto-legge n. 104 del 2020 "*è stata generata nel Bilancio relativo al 2020 grazie alla rivalutazione di tutta una serie di macchinari, linee di produzioni e relative attrezzature* [...]" (non assegnati alla società beneficiaria per effetto della Scissione).

In tale ultima sede, l'Istante ha evidenziato, inoltre, che "*anche per la più recente rivalutazione erano scaduti i termini per il c.d. "periodo di osservazione"* [*rectius*, "periodo di sorveglianza", *n.d.r.*]", legittimando, quindi, la ripartizione proporzionale delle riserve iscritte nel bilancio della Scissa, incluse quelle in sospensione d'imposta.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che "*ai fini dell'art. 14 del d. lgs. n. 192 del 2024, e quindi della possibilità di accesso all'affrancamento dei fondi in sospensione di imposta, la scissione societaria proporzionale perfezionata nel corso del 2024, costituisca, per effetto del disposto del comma 15 dell'art. 173 del TUIR, una forma di trasformazione implicita nella forma della trasformazione omogenea regressiva prevista dall'art. 170, comma 4, del TUIR*".

In merito al trattamento fiscale cui assoggettare gli importi affrancati, l'Istante sostiene che "*per effetto della suddetta assimilazione, alla società istante debbano applicarsi le disposizioni dell'art. 6, comma 2 del decreto attuativo prot. 33251 del 2025 e della relativa relazione illustrativa, nonché dell'art. 5 del decreto attuativo*" e ritiene, quindi, che l'importo dei fondi in sospensione d'imposta, al netto della relativa imposta sostitutiva, possa essere allocato a bilancio tra le somme liberamente prelevabili dai soci

della società di persone, "*in quanto hanno già assolto tutte le imposte dovute anche in capo ai soci stessi*", evidenziando che tale assunto risulta confermato dalla relazione illustrativa al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 giugno 2025 (di seguito, "DM 27 giugno 2025").

Tanto premesso, l'Istante ritiene, altresì, che su tali riserve, assimilate a quelle prodotte dalla società di persone, non si applichi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, del TUIR, così come precisato anche dalle circolari n. 49/E del 22 novembre 2004 e n. 33/E del 15 luglio 2005.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si precisa che il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente, così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, correttezza ed esaustività e non implica o presuppone alcuna valutazione in ordine alla correttezza e alla fattibilità, anche sotto il profilo civilistico, delle operazioni rappresentate nell'istanza nei termini ivi descritti.

Si sottolinea, inoltre, che resta preclusa ogni valutazione in merito alla sussistenza di profili di abuso del diritto, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, dell'operazione rappresentata e delle altre operazioni ad essa connesse o collegate, compresi singoli atti e negozi attraverso i quali sono state attuate, per cui rimangono fermi i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Si fa presente, infine, che il presente parere è limitato all'interpretazione dell'articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024 e non implica o presuppone alcuna valutazione o

esame in merito alla corretta rilevazione e quantificazione dei saldi attivi di rivalutazione oggetto di Affrancamento, nonché sul rispetto delle condizioni e dei principi stabiliti dalle rispettive leggi istitutive.

Ciò premesso, si ricorda che l'articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024 stabilisce, al comma 1, che «[...] *i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi* [...]».

Con il DM 27 giugno 2025, contenente le modalità di attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo sopra citato, è stato precisato, al comma 1 dell'articolo 3, che possono essere oggetto di Affrancamento «[...] *i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi di cui all'articolo 2, comma 2, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024* [...]» e, al successivo comma 2 (del medesimo articolo 3), che sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'Affrancamento i «[...] *saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi di cui all'articolo 2, comma 2, la cui distribuzione ai soci è adottata con una delibera avente*

data anteriore a quella di inizio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 [*i.e.*, data anteriore al 1° gennaio 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare]*, a prescindere dal momento in cui avviene tale distribuzione* [...]».

Va evidenziato, inoltre, che l'articolo 6 del DM 27 giugno 2025, rubricato "*Affrancamento in presenza di trasformazione di imprese commerciali*", al comma 1, stabilisce che «*in caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II del TUIR in società non soggetta a tale imposta, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi di cui all'articolo 2, comma 2, iscritti in bilancio, possono essere oggetto di affrancamento da parte della società trasformata*», mentre il successivo comma 3 (del medesimo articolo 6) specifica che «*ai fini delle imposte sui redditi, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi di cui all'articolo 2, comma 2, si considerano formati nel periodo d'imposta per il quale è esercitata l'opzione per l'affrancamento nella dichiarazione dei redditi*», con la conseguenza che, come precisato nella relazione illustrativa al decreto attuativo innanzi menzionato, "*l'affrancamento estingue, in caso di distribuzione, l'obbligazione tributaria in capo ai soci*"; ciò, in quanto le riserve di utili, sebbene originate in capo a un soggetto passivo IRES, sono considerate, per espressa previsione normativa, generate dalla società di persone (trasparente) derivante dalla trasformazione (omogenea regressiva).

Delineato - per quanto qui di interesse - il quadro normativo di riferimento, nel caso concreto, si evidenzia che l'Istante, società in accomandita semplice, risulta essere stata costituita nel corso dell'esercizio 2024 come società beneficiaria di una operazione di scissione parziale di una società a responsabilità limitata e che la medesima

ha iscritto nel proprio bilancio delle riserve di rivalutazione (in sospensione d'imposta) precedentemente iscritte nel bilancio della Scissa relativo all'esercizio 2023.

Al riguardo, giova ricordare che, ai sensi dell'articolo 173, comma 15, del TUIR, nei confronti della società non soggetta all'IRES beneficiaria della scissione di una società soggetta alla predetta imposta, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 170, commi 4 e 5, considerando, a tal fine, la società scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla società beneficiaria.

Il comma 9 dell'articolo 173 del TUIR disciplina, inoltre, obblighi e modalità di ricostituzione delle riserve in sede di scissione; in particolare, il predetto comma dispone che le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalla/e società beneficiaria/e secondo le quote proporzionali indicate al comma 4 del medesimo articolo 173 (vale a dire, «*in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste*»); se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalla/e società beneficiaria/e che acquisiscono tali elementi.

A tale ultimo proposito, l'Amministrazione finanziaria - con la circolare ministeriale del 17 maggio 2000, n. 98 (paragrafo 1.5.9) - ha chiarito che "*l'attribuzione alle beneficiarie dei fondi di rivalutazione monetaria deve avvenire, secondo la regola generale, in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile*" e che "*si renderà, viceversa, applicabile il diverso regime di cui al secondo periodo del comma 9 solo quando la sospensione d'imposta sui fondi sia legata, oltre che alle vicende ad essi proprie, anche a quelle degli elementi a fronte dei quali si erano in origine costituiti*".

Come specificato, tra l'altro, nella risposta pubblicata *sub* n. 97 del 27 marzo 2020, spirato il termine del c.d. "periodo di sorveglianza", l'eventuale "realizzo" del bene rivalutato non comporta il venir meno degli effetti (fiscali) della rivalutazione, ivi inclusi quelli relativi alla riserva in sospensione d'imposta, la cui sorte fiscale dipenderà unicamente dagli eventi a essa strettamente correlati (come, ad esempio, la distribuzione o l'utilizzo per copertura perdite).

Sul punto, è opportuno evidenziare che, come precisato nella risoluzione n. 98/E del 26 luglio 2017, "*nelle leggi di rivalutazione dei cespiti, è previsto un "periodo di sorveglianza" che, finché sussiste, determina una stretta connessione tra le vicende giuridiche ed economiche degli immobili rivalutati ed il trattamento fiscale della riserva in sospensione, nel senso che le sorti dei primi incidono sulla seconda e viceversa. Decorso il periodo di sorveglianza, la ripartizione di dette riserve avverrà in base al criterio generale previsto dal primo periodo del comma 9 dell'art. 173 del TUIR*".

Sulla base delle disposizioni normative e dei documenti di prassi sopra richiamati, quindi, considerato che, in base a quanto rappresentato dall'Istante, non sussiste più alcuna connessione tra le vicende giuridiche ed economiche dei beni oggetto di rivalutazione ed il trattamento fiscale delle riserve in sospensione d'imposta, essendo decorsi i termini del c.d. "periodo di sorveglianza" previsti dalle rispettive leggi di rivalutazione (per la più recente delle riserve indicate, quella *ex* decreto-legge n. 104 del 2020, il "periodo di sorveglianza", stabilito al comma 5 dell'articolo 110 del medesimo decreto-legge, si è concluso il 31 dicembre 2023), si ritiene corretta la condotta adottata, secondo la quale le citate riserve di rivalutazione sono state ricostituite in proporzione alla quota di patrimonio netto contabile attribuita alla società beneficiaria, secondo

il criterio generale previsto dal primo periodo del comma 9 dell'articolo 173 sopra ricordato.

Si ritiene, pertanto, che le citate riserve in sospensione d'imposta per le quali s'intende procedere all'Affrancamento, in quanto presenti sia nel bilancio relativo all'esercizio 2023 della Scissa (*cfr*. allegato *sub* C), sia nel bilancio relativo all'esercizio 2024 dell'Istante (*cfr*. allegato *sub* B), soddisfino il requisito previsto al comma 1 dell'articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024 per essere assoggettate al regime dell'Affrancamento in parola.

In merito al trattamento fiscale da applicare agli importi affrancati, nella relazione illustrativa al DM 27 giugno 2025 è precisato che "[...] *per i soggetti che operano in contabilità ordinaria, anche per opzione, il comma 1* [dell'articolo 5, *n.d.r.*] *dispone che gli importi oggetto di affrancamento si considerano imputati per trasparenza ai soci, con conseguente incremento del costo fiscale della partecipazione, qualora dette riserve hanno la natura di riserve di utili; l'affrancamento, infatti, elimina il vincolo alla distribuzione esistente sulle riserve in sospensione d'imposta cosicché gli utili liberati si considerano assegnati ai soci atteso il meccanismo della trasparenza fiscale di cui all'articolo 5 del TUIR. Qualora l'affrancamento riguardi riserve di capitale, come noto, non si determina alcun effetto sul costo della partecipazione detenuta dai soci e solo al momento della relativa distribuzione quest'ultimo sarà proporzionalmente ridotto, secondo le regole di cui al comma 5 dell'articolo 47 del TUIR*".

Sempre nella suddetta relazione illustrativa è chiarito che "[...] *i soci di società di persone, contrariamente ai soci di società di capitali, non sono chiamati ad assoggettare a tassazione personale gli utili imputati in quanto l'affrancamento operato dalla società*

estingue l'obbligazione tributaria in capo a quest'ultimi. Ne consegue, peraltro, che ai sensi del comma 6 dell'articolo 68 del TUIR il costo fiscale della partecipazione è aumentato dell'importo assoggettato all'imposta sostitutiva. L'affrancamento rende, di fatto, la riserva di utili distribuibile ai soci, senza scontare un'ulteriore tassazione in capo a questi ultimi in quanto l'imposizione già è stata assolta dalla società mediante l'opzione per l'affrancamento (l'eventuale distribuzione della predetta riserva determina la riduzione del costo fiscale della partecipazione, in coerenza con quanto prima evidenziato a tal riguardo)".

Tanto premesso, si ritiene che, essendo l'Istante una società di persone in contabilità ordinaria (*cfr*. pagina 2 dell'istanza), al caso di specie sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 5 del DM 27 giugno 2025, in combinato disposto con le previsioni dell'articolo 6 del medesimo decreto attuativo (essendo stata, l'Istante, costituita per effetto di una scissione, che ha implicato, contestualmente, una trasformazione omogenea regressiva), con i conseguenti effetti descritti nei citati passaggi della relazione illustrativa.

Al riguardo, si ritiene che alle riserve oggetto di Affrancamento, isolatamente considerate, non si applica, come evidenziato in istanza, la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, del TUIR, in quanto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del DM 27 giugno 2025 ai «*fini delle imposte sui redditi, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi di cui all'articolo 2, comma 2, si considerano formati nel periodo d'imposta per il quale è esercitata l'opzione per l'affrancamento nella dichiarazione dei redditi*».

Ne consegue che, poiché nel caso di specie l'opzione è stata esercitata da una società di persone (beneficiaria della Scissione), sebbene risultante dalla trasformazione

(implicita) di una società di capitali (la Scissa), le riserve in sospensione d'imposta oggetto di affrancamento, per espressa previsione normativa di cui al richiamato comma 3 dell'articolo 6, si considerano "formate" in capo alla beneficiaria della Scissione con la conseguenza che, una volta affrancate, la loro distribuzione ai soci non sconterà"*un'ulteriore tassazione in capo a questi ultimi in quanto l'imposizione già è stata assolta dalla società mediante l'opzione per l'affrancamento*" ma comporterà solo la riduzione del costo fiscale delle loro partecipazioni.

Per completezza, si evidenzia che la presenza, tra le poste ideali del patrimonio netto dell'Istante, di riserve di utili accantonate prima della trasformazione (scissione) omogenea regressiva, rende comunque applicabile, in caso di distribuzioni ai soci, l'anzidetta presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, del TUIR, con riferimento alle predette riserve di utili.

Ciò posto, considerato che l'Istante ha precisato che, dopo la presentazione dell'interpello, avrebbe (come poi effettivamente ha) presentato la dichiarazione (modello redditi SP) ma non avrebbe effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento fino all'esito della risposta, la scrivente ritiene opportuno ricordare che:

- l'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del citato d.lgs. n. 192 del 2024, prevede che l'«*imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e*

le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi»;

- l'articolo 4, comma 1, del DM 27 giugno 2025 stabilisce che l'«*opzione si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, dell'ammontare dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi d cui all'articolo 2, comma 2, oggetto di affrancamento, e della relativa imposta sostitutiva*»;

- nella relazione illustrativa del decreto è stato precisato che "[...] *il predetto versamento può essere effettuato anche mediante compensazione nel modello F24, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché avvalendosi della maggiorazione dello 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall'articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001, o delle disposizioni che disciplinano il ravvedimento operoso, sussistendone i presupposti, contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.*

Tenuto conto delle modalità di esercizio dell'opzione per l'affrancamento, come descritte nel comma 1, l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della stessa".

Alla luce di quanto sopra, ferma restando la corretta compilazione della citata dichiarazione dei redditi ai fini dell'esercizio dell'opzione, la scrivente ritiene che l'Istante possa ravvedere, come dalla stessa ipotizzato, l'omesso versamento dell'imposta sostitutiva (utilizzando il codice tributo 1867, istituito con la risoluzione n. 35/E del 4 giugno 2025).

A tal fine, dovrà corrispondere la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, beneficiando, laddove non vi siano ulteriori elementi preclusivi, delle riduzioni previste dal citato articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)